

**Premessa**

In base a quanto previsto dalla Legge n. 120/2010 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012, nel caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che la persona che ha la disponibilità del veicolo lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.

In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013.

**Ambito soggettivo**

I soggetti legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato, in qualità di intestatari della carta di circolazione, possono essere:

- il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee";
- il locatario (nel caso di leasing), previo assenso del locatore;
- l'usufruttuario;
- l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.

Il comodatario non può a sua volta concedere ad un altro soggetto l'uso del veicolo (c.d. "sub-comodato").

I veicoli possono essere concessi in comodato:

- sia a persone fisiche;
- che a persone giuridiche (aziende, enti ed organizzazioni).

**Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione**

Gli obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sono, in linea generale, a carico dell'utilizzatore del veicolo (comodatario). ([altro...](#))